

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 121

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALMIRANTE, PAZZAGLIA, ABBATANGELO, BAGHINO, CARADONNA, DEL DONNO, FRANCHI, GREGGI, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MARTINAT, MENNITTI, MICELI, PARLATO, PELLEGATTA, PIROLO, RALLO, RAUTI, ROMUALDI, RUBINACCI, SANTAGATI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, TATARELLA, TRANTINO, TREMAGLIA, TRIPODI, VALENSISE, ZANFAGNA

Presentata il 21 giugno 1979

Riordinamento della scuola materna

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel presentare lo schema di legge riguardante la scuola materna, sembra indispensabile premettere alcune considerazioni generali.

Infatti, sebbene sia ormai universalmente riconosciuto che la scuola materna — pur con le sue caratteristiche particolari — dato il particolare tipo di allievi, di tenerissima età, a cui si rivolge — è già effettivamente una « scuola » e nulla ha più a che vedere con gli « asili-deposito » di infelice memoria, tuttavia sembra che la funzione propriamente educativa di tale tipo di scuola ancora non sia stata adeguatamente valutata.

Forse perché la scuola materna ha avuto origini prettamente assistenziali, si tende, ancor oggi, a considerare come preminente la funzione sociale-assistenziale, legata a problemi economico-sociali costituiti oggi, particolarmente, dall'urbanesimo, dalla industrializzazione, dal lavoro femminile.

Pur non disattendendo tali esigenze, è assolutamente necessario puntualizzare il

fatto che il motivo principale dell'esistere e dell'espandersi della scuola materna trova giustificazione, anzitutto, nella più approfondita conoscenza della psicologia infantile e, quindi, nella acquisita consapevolezza da parte delle famiglie di quanto benefico sia, per il proprio figlio, il contatto con un ambiente stimolante e reattivo qual è quello della scuola materna.

È evidente perciò che la finalità ultima della scuola materna non può essere che educativa anche se, nel contempo, essa è chiamata a svolgere — in rapporto alle reali necessità della zona in cui opera — una funzione sociale di massima importanza.

Ma se ci sembra che la funzione propriamente educativa della scuola materna non sia stata ancora a pieno compresa, non è possibile invece negare che l'importanza di questo tipo di scuola sia stata perfettamente intesa da quelle forze politiche che tutto utilizzano e subordinano ai loro fini. Può sembrare un paradosso, ma la volontà di strumentalizzare le isti-

tuzioni scolastiche a fini politici — volontà che è causa prima della inefficienza, della arretratezza, del caos dominanti nella scuola italiana — si è manifestata persino nei riguardi della scuola materna. Per convincersi della fondatezza di tale asserzione, basta osservare i criteri che hanno presieduto alla ubicazione delle scuole materne degli enti locali: esse sono state prevalentemente istituite laddove già esistevano scuole private di tale tipo e non già, come la logica richiederebbe, laddove non ne esisteva alcuna; risulta evidente quindi che, al criterio che si sarebbe dovuto seguire (nell'interesse delle famiglie e dei fanciulli) di dare la priorità a quelle zone ove le famiglie non avevano alcuna possibilità di far frequentare ai loro figlioli una scuola materna, si è preferito il criterio (chiaramente politico) della « concorrenza » alle scuole private.

Ancora una volta, e persino in un campo così delicato, gli interessi politici hanno prevalso sui legittimi diritti dei cittadini.

Onde evitare che simili incresciosi fatti si ripetano, occorre modificare gli attuali criteri di istituzione delle scuole materne pubbliche, attuando una più articolata distribuzione che tenga conto, appunto, dell'esistenza di eventuali altre iniziative locali già in atto. È evidente che, dovendo la scuola materna essere un servizio obbligatorio da parte dello Stato, lo Stato debba provvedere alla istituzione di dette scuole in modo tale che ogni famiglia, che lo desideri, possa effettivamente usufruirne; ma nel frattempo lo Stato non può non avvalersi della iniziativa privata già esistente, anziché entrare con essa in assurda e dannosa concorrenza.

D'altro canto si deve sottolineare come questo primo grado della educazione non ha, per il bambino, forma di obbligatorietà, potendo i genitori scegliere liberamente (appunto per ciò scaturisce la necessità da parte dello Stato di curare sufficienti idonee strutture) se servirsene o meno.

Ciò è in preciso accordo con il corretto criterio pedagogico e sociologico che sottolinea il volere fondamentale del gruppo

familiare come luogo elettivo di socializzazione primaria sì da consentire ad esso, tutte le volte che ne abbia la possibilità, di assolvere in proprio ed in maniera completa tale suo specifico compito.

Necessari sono invece precisi e seri controlli normativi sulla gestione di tali scuole private considerando, d'altro canto, l'opportunità di sovvenzionare gli utenti; il che consentirebbe di sollevare questi dal peso economico, altrimenti discriminante, e contemporaneamente di permettere, anche con carattere di forzosità e di contingenza, un pluralismo informativo-formativo.

Tali controlli tuttavia, per avere carattere di omogeneità e serietà, dovranno essere affidati alle Direzioni delle scuole materne statali, a mano a mano che verranno istituite e, nel frattempo, così come ora avviene, alle Direzioni didattiche territorialmente competenti.

In base a quanto finora esposto, si può concludere che la proposta di legge qui presentata riguardante la scuola materna si basa su questi punti fondamentali.

Innanzitutto abbiamo tenuto presente le seguenti norme contenute negli articoli 29 e 30 della Costituzione italiana:

« Articolo 29: La Repubblica riconosce i diritti della famiglia, come società naturale fondata sul matrimonio »;

« Articolo 30: È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli ».

In secondo luogo abbiamo ritenuto necessario precisare alcuni presupposti di base perché soltanto da una concezione chiara del « cosa debba essere » e « a cosa debba tendere » la scuola materna può scaturire una legge che — tenendo conto del ruolo primario della famiglia nella educazione dei figli — risponda alle esigenze del bambino e, subordinatamente, a quelle della società.

In terzo luogo — e proprio come conseguenza del valore educativo da noi attribuito alla scuola materna — noi affermiamo

mo che l'educatrice di scuola materna (sia questa gestita dallo Stato o da privati cittadini) debba sempre essere considerata, sia per il diploma conseguito e sia per le mansioni svolte, pari in dignità al docente di ogni altro ordine e grado di scuola.

Infine (data la molteplicità degli enti che, attualmente, gestiscono in modo au-

tonomo e quindi differenziato, le scuole d'infanzia) abbiamo ritenuto necessario stabilire la obbligatorietà, per i comuni, le province, le regioni ed i privati, di seguire — nella sistemazione giuridico-amministrativa del proprio personale — la stessa normativa che regolarizza la scuola materna statale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La scuola materna accoglie bambini dai tre anni fino all'iscrizione alla scuola elementare ed è disciplinata dalle norme della seguente legge, che nelle sue linee essenziali — pur nella autonomia di necessarie disposizioni legate ad esigenze locali — disciplina la regolamentazione di tutta la scuola materna italiana di Stato e privata. Detta scuola si propone di favorire il processo educativo dei fanciulli di età prescolare nello sviluppo della loro personalità, continuando ed integrando, in intima collaborazione, l'opera della famiglia. L'iscrizione è facoltativa; la frequenza gratuita.

ART. 2.

La scuola materna promuove, organizza ed indirizza le attività degli alunni, tenendo presente che la sua autonoma funzione educativa è intesa a promuovere l'armonico sviluppo del bambino preparando alla frequenza della scuola dell'obbligo, senza per questo anticiparla. Il raggiungimento di tale scopo nel rispetto della realtà psico-sociologica dell'infanzia avviene secondo le seguenti finalità educative: attività ludiche e strutturate, esplorazione dell'ambiente, giochi di movimento liberi, ritmici e ordinati, assunzione di sane abitudini di vita igienica e di comportamento personale armonizzati ad un processo di attività socializzanti mediante attività di gruppo:

- 1) educazione religiosa tesa a formare un primo abito morale;
- 2) educazione dei sensi e dell'immaginazione;
- 3) educazione linguistica;
- 4) educazione fisica e psico-motoria;
- 5) educazione igienico-sanitaria;
- 6) educazione sociale.

ART. 3.

Per garantire il libero sviluppo della personalità del bambino ed in attuazione del dettato costituzionale, nei limiti di quanto previsto dalla presente legge, l'insegnante ha completa libertà di insegnamento e di impostazione metodologica.

ART. 4.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato, distintamente per ciascuna provincia, il piano annuale delle nuove istituzioni di sezioni di scuola materna, su motivate proposte formulate dal Provveditore agli studi, sentito il Consiglio provinciale scolastico e le richieste dei comuni.

Tutte le sezioni di scuola materna di Stato sono istituite con decreto del Provveditore agli studi.

Ai fini della precedenza nella istituzione delle scuole sarà tenuto conto delle sedi ove siano accertate maggiori condizioni obiettive di bisogno, con particolare riferimento alle zone depresse o di accelerata urbanizzazione, tenuto conto della esistenza di scuole private.

Ove esistano scuole private e lo Stato non abbia provveduto ad istituirne di proprie, alle famiglie meno abbienti dei bambini frequentanti sarà assicurata la gratuità o la semigratuità in relazione alle rispettive condizioni economiche.

ART. 5.

Le scuole materne sono normalmente composte di tre sezioni: esse, comunque, non possono superare il numero di sei.

Le sezioni, che possono avere meno di 15 e più di 25 iscritti, sono composte da bambini di sesso diverso ma, possibilmente, di età analoga.

Le scuole materne funzionano per otto ore continuative. Il prolungamento di orario è consentito ai bambini le cui fami-

glie possono documentare l'effettiva necessità di usufruire del servizio assistenziale della scuola materna.

A tal uopo la scuola può restare aperta per un massimo di tre ore.

È consentita la frequenza di un solo turno antimeridiano o pomeridiano.

Ad ogni sezione è adibita una insegnante per il turno antimeridiano ed una per il turno pomeridiano.

Ad ogni insegnante è assegnata una assistente.

Le insegnanti di scuola materna osservano l'orario degli insegnanti elementari.

Le assistenti che coadiuvano le insegnanti nella vigilanza e nella assistenza dei bambini, osservano un orario settimanale di 30 ore, utilizzabili in relazione alle esigenze delle singole scuole.

La scuola materna funziona durante tutto l'anno solare.

Oltre le normali festività sono previsti due periodi di vacanze nel corso dell'anno scolastico:

- 1) dal 23 dicembre all'11 gennaio;
- 2) dal sabato precedente la Pasqua a tutta la settimana seguente la medesima festività.

ART. 6.

Le insegnanti e le assistenti di scuola materna possono usufruire del congedo ordinario previsto dallo stato giuridico del personale scolastico nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto.

ART. 7.

Nei riguardi dei bambini in età prescolare che presentano disturbi della intelligenza o del comportamento o menomazioni fisiche o sensoriali, si dispone che:

- 1) vengono inseriti nelle sezioni normali quei bambini ritenuti sufficientemente idonei alla frequenza di tali sezioni, nelle quali, comunque, non possono essere accolti in numero superiore a tre. Dette

sezioni non possono superare complessivamente il numero di quindici alunni;

2) vengono istituite sezioni speciali per i bambini che presentano minorazioni gravi o medio-gravi. Tali sezioni — che debbono essere ubicate in edifici sedi di sezioni normali — non possono essere formate da un numero inferiore a quattro né superiore a otto frequentanti e devono essere affidate a personale insegnante dotato di specifica specializzazione, coadiuvato da una *équipe* medico-psico-pedagogica.

ART. 8.

L'assistenza, compresa quella sanitaria ed assicurativa, agli alunni della scuola materna di Stato e privata, è regolata secondo le norme in vigore per gli alunni della scuola elementare.

Alunni ed insegnanti debbono essere coperti da assicurazione contro gli infortuni.

ART. 9.

La scuola materna è organizzata in circoli.

Il circolo è formato da un minimo di 15 a un massimo di 20 sezioni.

Al circolo è preposta una direttrice che ha funzioni di coordinamento e ha altresì il compito di seguire l'insegnante nello svolgimento e nella realizzazione dei propri piani di lavoro, in modo di poter attribuire una valutazione complessiva sul lavoro svolto.

La direttrice è responsabile anche dell'andamento amministrativo del circolo, per il quale si avvale di una direttrice amministrativa.

ART. 10.

Nella composizione dei circoli si tiene conto anche delle sezioni di scuola materna private esistenti. Queste sono sottoposte alla vigilanza educativa della direttrice del circolo da cui territorialmente dipendono.

ART. 11.

Il personale, dirigente e docente della scuola materna, è solo femminile.

ART. 12.

Per funzioni organizzative e di vigilanza nelle scuole materne è previsto l'istituto dell'ispettorato che è comune alla scuola materna ed elementare.

Detto incarico può essere ricoperto da personale maschile o femminile.

ART. 13.

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge tutte le scuole materne funzionanti e dipendenti da comuni, province e Regioni, passano allo Stato.

ART. 14.

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme ed i regolamenti in vigore purché non incompatibili con i suoi concetti informativi.